

REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO DELLA SALUTE

DIPARTIMENTO PER LE ATTIVITÀ SANITARIE E OSSERVATORIO EPIDEMIOLOGICO SERVIZIO 8
Sanità Veterinaria

**Stabilimento di Sottoprodotti di Origine Animale, Ditta “GARGANO PELLI S.r.l.” di Gargano
Camillo Emilio sito in Ciminna (PA). Sospensione del riconoscimento**

IL DIRIGENTE GENERALE

- VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
- VISTA la legge n. 833 del 23 dicembre 1978, istitutiva del Servizio Sanitario Nazionale e s.m. e i.;
- VISTE le leggi regionali n. 30 del 3 novembre 1993 e n. 33 del 20 agosto 1994;
- VISTA la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10;
- VISTA la legge regionale n. 19 del 16 dicembre 2008, concernente “*Norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e della Amministrazione della Regione*”.
- VISTA la legge regionale n. 5 del 14 aprile 2009, concernente “*Norme per il riordino del servizio sanitario regionale*”.
- VISTO il Regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009, che reca “*Norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il Regolamento (CE) n. 1774/2002 concernente il regolamento sui sottoprodotti di origine animale*”;
- VISTO il Regolamento (CE) n. 142/2010 della Commissione del 25 febbraio 2011 che reca “*Disposizioni di applicazione del predetto Regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio*”;
- VISTO il provvedimento prot. n. 80881 del 25 ottobre 2013 con il quale è stato attribuito il riconoscimento n. 3178 allo stabilimento della ditta Gargano Pelli S.r.l. per lo stabilimento sito in Ciminna nella contrada Ballaronza per l’esercizio dell’attività di impianto di transito con manipolazione riferito al prodotto “*PELLI GREZZE*” in categoria 3;
- VISTO il provvedimento della Azienda Sanitaria Provinciale di Palermo n. 7737/D del 12 dicembre 2013 con il quale lo stabilimento in parola è stato riconosciuto per la specifica attività;
- VISTO il Decreto dell’Assessore per la Salute n. 02441 del 18 dicembre 2013 con il quale è stato adottato l’Accordo Stato Regioni del 7 febbraio 2013, rep. Atti n. 20/CU, relativo a “*Linee guida per l’applicazione del Regolamento (CE) n.1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il Regolamento (CE) n. 1774/2002*”;

VISTO il Decreto del Presidente della Regione n.12 del 14 giugno 2016 con il quale è stato approvato il “*Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n.19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali di cui all’articolo 49, comma 1, della legge regionale 7 maggio 2015, n.9. Modifica del decreto del Presidente della Regione 18 gennaio 2013, n.6 e successive modifiche e integrazioni.*”

VISTO il decreto del Presidente della Regione n. 643/Area 1/S.G. del 29 novembre 2017 recante “*Costituzione del Governo della Regione Siciliana*”;

VISTO il decreto del Presidente della Regione n. 712 del 16 febbraio 2018 con il quale in esecuzione della delibera della Giunta Regionale di Governo, n. 63 del 13 febbraio 2018, è stato conferito l’incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Regionale per le Attività Sanitarie ed Osservatorio Epidemiologico dell’Assessorato Regionale della Salute;

VISTA la nota protocollo n. 4/145 in data 8 agosto 2018, con la quale il Comando Carabinieri per la Tutela della Salute N.A.S. di Palermo, nel segnalare l’avvenuto accertamento di rilevanti criticità in materia di igiene e talune difformità strutturali, chiede la sospensione del riconoscimento;

VISTA la nota protocollo n. 5849/c in data 5 settembre 2018, con la quale l’Azienda Sanitaria Provinciale di Palermo comunica che l’impianto in questione è stato posto sotto sequestro e che, pertanto, si trova in condizioni di inattività;

RITENUTO di dovere procedere alla sospensione del riconoscimento;

DECRETA

Articolo 1

Per quanto riportato in premessa, che qui si intende interamente ripetuto e trascritto, il riconoscimento n. **3178** a suo tempo attribuito allo stabilimento della ditta Gargano Pelli S.r.l. con sede in Ciminna (PA) nella contrada Ballaronza ai fini dell’esercizio della attività di impianto di transito con manipolazione di pelli grezze (categoria 3) è temporaneamente sospeso;

Articolo 2

La ripresa dell’attività può avvenire solo a seguito della revoca della presente sospensione e dopo l’avvenuto ripristino dell’idoneità igienico sanitaria dell’impianto e di quanto previsto dalle disposizioni vigenti;

Articolo 3

Il presente decreto viene pubblicato sul sito istituzionale di questo Dipartimento. Viene altresì trasmesso al Dipartimento di prevenzione veterinaria della Azienda Sanitaria Provinciale di Palermo.

Palermo, 12/09/2018

F.to

Il Dirigente Generale
(Dott.ssa Maria Letizia Di Liberti)

Il Dirigente del Servizio
(Dr. A. Virga)

L’Estensore
(E. Longo)